

**Alla cortese attenzione dei membri della II
Commissione Giustizia e della VI Commissione
Finanze presso la Camera dei Deputati**

10 gennaio 2023

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere – Osservazioni e suggerimenti alla bozza di decreto

Onorevoli membri delle Commissioni,

con il presente documento lo scrivente DLA Piper Studio Legale Tributario Associato intende fornire il proprio contributo alla stesura del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, anche alla luce dell'esperienza dei nostri professionisti nei settori di riferimento e nella strutturazione ed attuazione di operazioni straordinarie transfrontaliere.

Le nostre osservazioni sono basate sulla esperienza pratica nel settore della consulenza di diritto societario ai clienti italiani, europei ed internazionali, e sono orientate a tre principali finalità: 1) chiarezza interpretativa; 2) possibilità di semplificazione ove ricorrano i presupposti che il legislatore vorrà individuare (ad es. rinuncia a determinate formalità dei soggetti interessati) e 3) speditezza del procedimento di attuazione delle operazioni.

Si riscontra difatti nella prassi l'esigenza che sia possibile determinare con precisione il tempo occorrente tra la decisione da parte degli organi amministrativi e l'attuazione ed efficacia delle operazioni straordinarie, onde pianificarne gli effetti voluti.

La presente nota contiene altresì una serie di commenti ed osservazioni a cura del Notaio Angelo Busani, con il quale il nostro Studio collabora frequentemente.

- **Art. 3 “Condizioni relative alle operazioni transfrontaliere o internazionali”.** Il comma 2 prevede espressamente che *“Le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), attuate in conformità al presente decreto soddisfano il requisito di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218.”*. A tale proposito, si prega di notare che le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) dello schema di decreto sono, in generale, tutte le operazioni transfrontaliere, mentre le operazioni di cui all'articolo 25 co. 3 della legge 218/95 in materia di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato sono solo i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi. Sarebbe opportuno modificare conseguentemente il testo dello schema di decreto per offrire chiarezza interpretativa.

- **Art. 6 “Definizioni”**. Proponiamo le seguenti modifiche al testo, per ragioni di conformità interna del documento e quindi chiarezza interpretativa.

“1. Ai fini del presente capo si intendono per: [omissis] c) «Stato di destinazione»: lo Stato dalla cui legge la società **sottoposta a trasformazione trasformata** è regolata e in un cui pubblico registro essa è iscritta, in esito alla trasformazione transfrontaliera; analogamente, la locuzione “società trasformata” è utilizzato dall’articolo 15 della bozza e dovrebbe essere modificata in “società sottoposta a trasformazione”;

- **Art. 8 “Progetto di trasformazione”**. Al comma 1, lettera e) si menziona la possibilità di offrire informazioni relative a “*eventuali garanzie o impegni offerti ai creditori*”; su questo punto ci si domanda se si possa eliminare (a fini di semplificazione) ovvero chiarire che il riferimento viene operato all’articolo 10, comma 2, e cioè alle garanzie offerte per superare le eventuali opposizioni dei creditori (che alla data del progetto potrebbero tuttavia non essere note), ovvero alle garanzie di cui all’articolo 31 per i debiti e benefici pubblici, ovvero ad altre diverse garanzie e impegni assunti su base volontaria.

Il comma 1, lettera c), prevede di allegare l'atto costitutivo della società risultante dalla trasformazione. Si suggerisce di precisare che - nonostante il documento faccia parte del progetto di trasformazione - il notaio italiano non risponda della legittimità di detto atto, presumendosi che non abbia le competenze per valutare la regolarità del medesimo, essendo lo stesso retto dal diritto straniero.

Il comma 1, lettera h), richiede i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso a norma dell'articolo 25. Ci si domanda se sia possibile inserire sin da ora la possibilità di non indicare detta informazione, in caso di trasformazione di società aventi un unico socio, come avviene per le fusioni, in ottica di semplificazione.

- **Art. 10 “Opposizione dei creditori”**. il secondo comma dispone che i creditori anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di trasformazione che temono di ricevere un pregiudizio dalla trasformazione possono fare opposizione “*nel termine di cui al comma 1*” (i.e. novanta giorni dal deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di trasformazione o della nota informativa). Diversamente, la Direttiva, all’art. 86 *undecies*, prevede che il termine entro cui proporre opposizione è di “*tre mesi dalla pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera*”. In un’ottica di uniformità, potrebbe essere opportuno modificare il secondo comma dell’art. 10 indicando il termine proposto dalla Direttiva (si veda analogo commento in relazione al successivo articolo 28).
- **Art. 11 “Foro facoltativo delle controversie relative alla società risultante dalla trasformazione”**: a tutela dei creditori anteriori all’iscrizione del progetto di trasformazione, si prevede che, entro i due anni successivi alla data di efficacia della trasformazione transfrontaliera, la società risultante dalla trasformazione possa essere convenuta in giudizio dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato di partenza, senza pregiudizio per l’applicazione degli altri criteri di collegamento previsti dal diritto dell’Unione Europea o nazionale o da eventuali accordi tra le parti in ordine alla scelta del foro. Il secondo comma stabilisce, inoltre, che i suddetti creditori possano convenire la società italiana sottoposta a trasformazione internazionale avanti alle autorità giurisdizionali italiane. Anche tale previsione non pregiudica l’applicazione di altri criteri di giurisdizione, né eventuali accordi *inter partes* di scelta del foro e non trova applicazione “*se incompatibile con una convenzione internazionale di cui è parte*”

l'Italia". La valutazione di compatibilità tra la scelta della giurisdizione italiana e le previsioni contenute in eventuali convenzioni internazionali di cui sia parte l'Italia, così come formulata, rischia di vanificare la *ratio* della norma, tesa ad evitare che il ricorso alla tutela giurisdizionale da parte del creditore sia reso più ostico dall'intervenuta operazione societaria. La formulazione attuale, infatti, onera il creditore di un'indagine alquanto gravosa, ossia quella di premurarsi, prima dell'instaurazione del contenzioso, che non sussista alcuna disposizione contenuta in convenzioni internazionali stipulate dall'Italia che renda la scelta della giurisdizione italiana incompatibile con le previsioni contenute in siffatte convenzioni. Tale incumbente risulta vieppiù impegnativo se si considera l'ampia e, talvolta, generica formulazione delle norme contenute nelle convenzioni internazionali, tale da rendere il giudizio di compatibilità richiesto dalla norma in esame nella pratica non di agevole risoluzione o, comunque, soggetto a diversi esiti interpretativi. Si potrebbe configurare il rischio di rendere eccessivamente difficoltoso nel concreto l'esercizio del diritto di difesa (*rectius* azione) da parte del creditore. La proposta, quindi, è quella di valutare, al netto di eventuali profili di compatibilità costituzionale e sovranazionale, una formulazione della norma in termini meno ampi così da assicurare una maggiore certezza del diritto ed effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di azione/ difesa in giudizio in capo al creditore.

Art 15 "Efficacia ed effetti della trasformazione": l'ultimo comma, riproducendo la formulazione dell'art. 2498 c.c. dettata in materia di trasformazione secondo il diritto italiano, dispone che *"Con la trasformazione la società trasformata conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della società che ha effettuato la trasformazione"*. Il richiamo all'art. 2498 c.c. potrebbe ingenerare dubbi interpretativi, soprattutto tenuto conto della definizione di "trasformazione" contenuta all'art. 6 del decreto legislativo e del riferimento alla cancellazione dal registro delle imprese della società italiana sottoposta a trasformazione di cui al comma 1 dell'art. 15. Come noto, l'orientamento consolidato della giurisprudenza italiana ritiene che la trasformazione delle società di cui all'art. 2498 c.c. non si traduca nell'estinzione di una società e nella correlativa creazione di un'altra in luogo della precedente, bensì in una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, comportando solo una variazione di assetto e struttura organizzativa non incidente sui rapporti sostanziali e processuali facenti capo all'originaria organizzazione (cfr. ex multis C. 22.10.2020, n. 23030; CdS 19.7.2018, n. 4389; C. App. Brescia, 8.2.2017; C. 19.5.2016, n. 10332; C. 7.5.2013, n. 10598; C 18.6.2009 n. 14165; 1249; C 10.02.2009 n. 3269; C 31.7.2008 n. 20893; C 13.6.2008 n. 16080; C. S.U., 31.10.2007, n. 23019; C Stato 4.10.2007 n. 5197; C App. Genova 8.8.2007; Trib. Catania 17.7.2007). Pertanto, riterremmo opportuno esplicitare, al fine di fugare ogni dubbio, che la cancellazione dal registro imprese non comporta un fenomeno estintivo della società, in quanto la trasformazione, come chiarito nella direttiva e, in Italia, dalla giurisprudenza prevalente, dà luogo ad una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto.

- **Art. 19 "Progetto di fusione"**. Al comma 1, il riferimento all'Articolo 2501-ter, primo comma del codice civile determina un problema di coordinamento in quanto nell'elenco dell'art. 19 sono ripetute alcune (ma non tutte) delle informazioni richiamate dal tale articolo 2501-ter: sarebbe opportuno (i) inserire l'intero elenco delle informazioni necessarie per il progetto di fusione, rimuovendo il riferimento all'articolo del codice civile, o altrimenti, (ii) mantenere il riferimento al codice civile ma coordinare le due previsioni, inserendo nell'articolo 19 solamente le informazioni non previste già dall'articolo 2501-ter.

È inoltre richiesta l'indicazione della data a cui si riferisce la situazione patrimoniale o il bilancio delle società partecipanti alla fusione (lettera h); posto che ai sensi del diritto italiano, detta

situazione patrimoniale può essere oggetto di rinuncia, ci si domanda se lo stesso sia possibile nel contesto di operazioni transfrontaliere. Tale previsione risulta in continuità con quanto indicato dal D. Lgs 108/2008 ma il nuovo decreto potrebbe essere l'occasione per chiarire meglio la relativa disciplina. Vero è che l'art. 18 co. 1 stabilisce che, salvo che non sia diversamente disposto dal decreto, alla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera si applicano le disposizioni del codice civile (sicché, con riferimento alla situazione patrimoniale, quest'ultima sarebbe rinunciabile per i soci della società italiana, non essendo diversamente disposto); sarebbe opportuno specificare che i soci (o titolari di diritto di voto) di tutte le società partecipanti alla fusione hanno la facoltà di rinunciare alla situazione patrimoniale di riferimento.

- **Art. 20 “Pubblicità”.** Segnaliamo alcuni refusi al comma 3:

- “c) per ciascuna delle società partecipanti [attualmente recita “partecipante”] alla fusione, le modalità di esercizio dei diritti da parte di creditori, dei lavoratori e dei soci;”,

- “d) il [attualmente recita “l’indicazione del”] sito Internet nel quale sono accessibili per via telematica gratuitamente il progetto di fusione transfrontaliera, l’avviso di cui al comma 1 e informazioni esaurienti sulle modalità previste dalla lettera c).”.

- **Art. 21 “Relazione dell’organo amministrativo”.** Al comma 2, laddove si prevede che la relazione non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto della società italiana partecipante alla fusione, sarebbe preferibile invece che parlare di soci, riferirsi a “titolari del diritto di voto” (si pensi al caso in cui il voto spetti all’usufruttuario oppure al creditore garantito da pegno).

Suggeriamo di specificare ulteriormente che tale eccezione si applica solamente alla relazione riferita alle società italiane, restando ferme le relazioni eventualmente richieste dagli ordinamenti stranieri con riferimento alle società partecipanti alla fusione.

Al comma 3, relativamente alla relazione destinata ai lavoratori, vengono riportate indicazioni più specifiche rispetto al decreto 108/2008; in questo modo l’attività dell’organo amministrativo risulta più onerosa. Trattandosi di delicate questioni di natura sociale e politica, si chiede se sia possibile introdurre una soglia (e.g. società con dipendenti sotto le [x] unità) per l’esclusione di quest’obbligo. In particolare, il comma 5, inoltre, esonera dalla relazione destinata ai lavoratori il caso in cui la società non abbia dipendenti; ma nessuna norma contempla il caso che la società abbia pochissimi dipendenti (caso molto frequente) con i quali sarebbe astrattamente possibile raggiungere un accordo preventivo per la rinuncia alla relazione, magari anche per il tramite delle rappresentanze sindacali. Si consideri che la redazione di questa relazione ritarda le operazioni, dovendo essere trasmessa ai lavoratori almeno 45 giorni prima della assemblea che decide la fusione. Ci si domanda se, in ottica di celerità e semplificazione, sia ipotizzabile prevedere la facoltà di rinuncia alla relazione, e/o quantomeno di rinuncia al termine di 45 giorni da parte dei lavoratori, introducendo le dovute cautele per la formalizzazione della rinuncia.

- **Art. 22 “Relazione degli esperti”.** Suggeriamo di introdurre la possibilità per i titolari del diritto di voto di ciascuna società partecipante di rinunciare a tale relazione, come già previsto dall’articolo 2501 *sexies* e dalla Direttiva 2017/1132.
- **Art. 24 “Decisione”.** Il comma 2 prevede la possibilità di indicare in statuto maggioranze più elevate con il limite dei 9/10 del capitale, ma tale previsione potrebbe essere eliminata in quanto

è principio ormai associato che le clausole unanimistiche siano lecite (Consiglio notarile di Milano, massima n. 42 del 19 novembre 2004).

Non è chiara la *ratio* anche del secondo paragrafo del comma 2, che impone il limite per il quale il *quorum* deliberativo delle scissioni e trasformazioni non possa superare quello previsto per le fusioni. Le esigenze possono variare da caso a caso e la autonomia delle parti potrebbe ben ritenere giustificabile un *quorum* maggiore per scissioni e trasformazioni rispetto alle fusioni (si pensi a uno statuto con un *quorum* ridotto per le fusioni aventi finalità di aggregazione industriale e un *quorum* maggiore per le scissioni, intese dai soci nell'esempio come eventi divisivi e potenzialmente maggiormente lesivi dei minoranzisti).

Di suggerisce di eliminare i limiti contenuti al comma 2, prevedendo solo che *“Lo statuto può richiedere una maggioranza più elevata”*.

- **Art. 27 “Disposizioni comuni sulle controversie relative al recesso e alla contestazione del rapporto di cambio”**. La norma, al comma 1, dispone che i diritti relativi al recesso e alla contestazione del rapporto di cambio sono disciplinati dalla legge dello stato da cui è regolata la società partecipante alla fusione e le relative controversie, se non devolute ad arbitri, sono attribuite in via esclusiva alla giurisdizione di tale stato, anche dopo che la fusione transfrontaliera ha avuto effetto. Al fine di non ingenerare incertezze applicative in ordine all'individuazione della legge regolatrice dei diritti di cui agli artt. 25 e 26 e, quindi, della autorità munita di giurisdizione esclusiva, sarebbe auspicabile definire in maniera univoca il concetto di *“società partecipante alla fusione”* previsto all'art. 17, lett. c) del decreto legislativo, atteso che l'attuale formulazione, soprattutto con riferimento all'ipotesi di fusione mediante costituzione di una nuova società, potrebbe lasciare spazio ad ampi margini di discrezionalità interpretativa. Infine, in merito al comma 3, si propone di precisare che le società in relazione alle quali è attribuita la competenza alla sezione specializzata in materia di impresa, sono quelle di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, inserendo il richiamo allo specifico comma al fine di rendere il relativo rinvio più immediato.
- **Art. 28 “Opposizione dei creditori”** Il termine per l'opposizione dei creditori è fissato a 90 giorni; osserviamo che mentre gli adempimenti di pubblicità dettati nel codice civile sono i medesimi, il termine è di soli 60 giorni per le operazioni nazionali (cfr art. 2503 cc), con una disparità di trattamento dei creditori interessati da fusioni nazionali. Inoltre, la Direttiva prevede che il termine entro cui proporre opposizione è di *“tre mesi dalla pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera”*. La difformità dei termini (i.e. 90 giorni versus tre mesi) potrebbe far insorgere un disallineamento tra i vari Stati nel contesto di operazioni di fusione transfrontaliera. Suggeriamo pertanto di uniformare i citati termini.

Inoltre, visto il rinvio fatto dallo schema di decreto alle norme del codice civile ove non diversamente disposto, ci si domanda se sia possibile applicare le riduzioni del termine per la opposizione dei creditori di cui all'articolo 2505 *quater*, qualora all'operazione transfrontaliera/internazionale partecipino società di capitali il cui capitale non sia rappresentato da azioni. E' possibile chiarire il punto, ad esempio prevedendo che si applichi la riduzione dei termini qualora la/e società partecipante/i alla fusione italiana/e non abbia/no capitale rappresentato da azioni?
- **Art. 29 “Certificato preliminare”**. Il comma 3 prevede che ai fini del rilascio del certificato preliminare, il notaio deve verificare *inter alia* che *“in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti,*

dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana". Segnaliamo che questo onere a carico del notaio non appare giustificabile, in quanto il controllo del notaio in sede di rogito è principalmente formale, documentale e non sostanziale ed è generalmente limitato ai documenti ricevuti e necessari alla predisposizione degli atti, mentre la formulazione implica che il notaio debba "acquisire" altre informazioni e documenti al fine di condurre questa sorta di indagine sostanziale.

Il comma 4, inoltre, prevede che il certificato preliminare sia rilasciato dal notaio "non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa". Considerando che la Direttiva prevede che il controllo del notaio, all'esito del quale lo stesso può rilasciare il certificato preliminare, deve essere effettuato "entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti e della notizia dell'approvazione della fusione transfrontaliera da parte dell'assemblea della società che partecipa alla fusione", si suggerisce di valutare l'effettiva possibilità di ridurre tale termine in sede di recepimento, non risultando che la Direttiva abbia lasciato margini di discrezionalità in tal senso. Peraltro, il certificato preliminare è rilasciato dal notaio non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa "salve ragioni di eccezionale complessità, specificamente motivate", con una formulazione forse troppo generica che da un lato non prevedendo criteri potrebbe esporre i notai a contestazioni, e per di più senza l'indicazione di un termine massimo, con il rischio che il termine si estenda oltre i 3 mesi della Direttiva.

- **Art. 30 "Certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici"**. Il comma 3 abilita il notaio, in caso di società con "debiti nei confronti di amministrazioni o di enti pubblici" al fine della "disamina della documentazione acquisita e per le verifiche richieste" dalla legge, a commissionare "la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro". Non vengono però chiariti i principi cui il notaio dovrebbe attenersi per tale nomina (e.g. mediante gara o assegnazione diretta? Secondo quali criteri? Con costi a carico di quale soggetto, dal momento che la selezione viene operata dal notaio? Cosa succede qualora non vengano individuati esperti disponibili? Con quali tempistiche?).
- **Art. 34 "Pubblicità"**. Il termine di 45 giorni di cui al comma 2 per il deposito dell'atto di fusione nel caso in cui la società risultante dalla fusione sia società di altro stato membro è stato aumentato rispetto ai 30 giorni del D. Lgs. 108/2008 a 45 giorni; suggeriamo di valutare il mantenimento del termine più breve.
- **Art. 38 "Formalità semplificate"**. Suggeriamo di chiarire al comma 1 lett. b) che l'eccezione di cui all'Art. 2501-bis sia nel senso che alle fusioni a seguito di acquisizioni con indebitamento le relazioni sono richieste in ogni caso.

Inoltre, al comma 4 – dove si prevede che "Quando una fusione per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il novanta per cento ma non la totalità delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, la relazione dell'organo amministrativo destinata ai soci, la relazione degli esperti indipendenti e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile sono richieste se previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata", suggeriamo di chiarire che la norma si riferisce alla legislazione nazionali di altri Stati, in quanto secondo l'ordinamento italiano le relazioni non sono richieste.

Suggeriamo di estendere l'ambito di applicazione della procedura semplificata anche ai seguenti casi (in linea con la Massima del Consiglio Notarile di Milano, COMMISSIONE SOCIETÀ, n. 22 del 18 Marzo 2004): **(i)** fusione di due (o più) società, una delle quali interamente posseduta da una terza, e l'altra posseduta in parte da quest'ultima e per la restante parte dalla prima; **(ii)** fusione di tre (o più) società interamente possedute "a cascata" (A possiede il 100% di B, la quale possiede il 100% di C); e **(iii)** fusione per incorporazione (c.d. "inversa") della società controllante nella controllata interamente posseduta.

- **Art. 44 "Recesso e diritto di vendita"**. Tale disposizione disciplina il diritto di recesso nelle ipotesi di scissione, prevedendo che **(1)** nell'ipotesi in cui il progetto preveda l'attribuzione proporzionale ai soci di azioni o quote, lo stesso debba essere esercitato dal socio che non ha concorso all'approvazione della scissione secondo le condizioni e modalità regolate dal codice civile e agli artt. 19, comma 1, lett. m) e 21, comma 2, della bozza di decreto, e che **(2)** nell'ipotesi in cui il progetto preveda un'attribuzione di azioni o quote ai soci non proporzionale alla partecipazione originaria, trova applicazione l'art. 2506 bis, quarto comma. Tale disposizione potrebbe sollevare dubbi applicativi, considerando che alle scissioni si applica anche l'art. 25 (cfr. art. 42, Il comma, D. Lgs.), che disciplina il recesso nelle ipotesi di fusione. Il diritto di recesso del socio spetta anche nel caso sub (2), di attribuzione di partecipazioni non proporzionali (per via dell'applicazione dell'art. 25 in tema di fusioni) o solo ove richiamato espressamente, cioè sub (1)? Sarebbe, dunque, opportuno un migliore coordinamento tra le norme.
- **Art. 49 "Efficacia della scissione transfrontaliera"**. Suggeriamo di chiarire se sia possibile l'applicazione anche a tale fattispecie dei seguenti paragrafi dell'Art 2506-*quater* comma 1 c.c. "*Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504-bis.*". L'articolo 49 sembra infatti limitare la possibilità solamente ad una data successiva e non anteriore.
- **Art. 51 "Modifiche al Codice Civile"**. Il testo del nuovo articolo contiene un refuso "*Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività*" (eliminare uno dei due "a sé stessa" ed eventualmente utilizzare la grafia più conservativa non accentata "se stessa").

Infine, la scissione con scorporo (come richiamata dal nuovo art. 2506.1 c.c.) risulta consentita solo qualora la beneficiaria sia una società di nuova costituzione e non anche una società già esistente. Rileviamo che tale limitazione sarebbe facilmente aggirabile "accodando" ad una scissione con scorporo una contestuale fusione per incorporazione in una società pre-esistente.

- **Art. 51 "Modifiche al Codice Civile"**. Il nuovo Articolo 2510-*bis* è rubricato "*Trasferimento di sede all'estero*" (il quale altro non è che l'istituzione all'estero della *branch* di una società italiana) mentre gli artt. 6 e ss. normano la "*trasformazione transfrontaliera*" (la quale è il trasferimento all'estero della sede di una società italiana). Riteniamo che siano espressioni che potrebbero indurre confusione e suggeriamo pertanto di usare espressioni meglio rappresentative delle operazioni evocate.

Inoltre, con riferimento al testo dell'articolo segnaliamo quanto segue:

- Primo comma: non è chiaro che cosa si intenda per "sede" e andrebbe meglio specificato; si tratta di sede secondaria o di altro?

- Primo comma: non è chiaro il motivo per cui si dovrebbe esplicitare la facoltà di stabilire una sede all'estero per tenere le assemblee dal momento che già ora, qualora lo statuto lo consenta, è possibile tenere le riunioni dei soci di società italiana all'estero o depositarvi atti o documenti (salvo quelli che vadano depositati per legge presso la sede italiana);

- Secondo comma: non è chiaro quale legge si applicherebbe in tale ipotesi. Applicando a contrario le norme di DIP (i.e., in particolare, l'art. 25 co. 1 della legge 218/95, il quale stabilisce che *“Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti”*), dovrebbe applicarsi la legge straniera. Rimane però un aspetto da chiarire, in quanto potrebbe coincidere con una ipotesi di trasformazione.

Articolo 53 “Abrogazioni”. Il comma 3 dell'Art. 55 prevede che *“3. Le fusioni transfrontaliere nelle quali, prima del 3 luglio 2023, una delle società partecipanti ha pubblicato il progetto comune di fusione continuano ad essere regolate dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108”*. Sugeriamo pertanto di chiarire all'Art. 53 – che nella sua attuale formulazione recita *“1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 56, comma 1, è abrogato il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108.”* – che tale principio trova eccezione nel caso di cui all'Art. 55, comma 3.

- **Art. 56 “Disposizioni transitorie e finali”**. Il decreto trova applicazione dal 3 luglio 2023 in poi per le operazioni per le quali nessuna delle società partecipanti alla fusione ha ancora pubblicato il progetto di fusione a tale data; altrimenti le fusioni continueranno ad essere regolate dal D. Lgs. 108/2008. La data del 3 luglio non risulta indicata dalla direttiva. Sugeriamo di coordinare tale data con le date previste dagli altri paesi europei al fine di evitare possibili contrasti tra normative.